

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTICOLO 700 E CON ISTANZA EX

ARTICOLO 151 CPC per determinazione di modalità della notifica

PER

1. **MICO' AGATA**, nata a Locri il 10/08/1981, CF: MCIGTA81M50D976T.
2. **DE BARTOLO MARTINA**, nata a Trebisacce (CO) il 31/05/1994, CF: DBRMTN94E71L353W.
3. **PASSARELLI FEDERICA**, nata a Soverato il 20/12/1988, CF: PSSFRC88T60I872F.

rappresentate e difese ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

IL MIM – MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO nella persona del Ministro *pro tempore*;

USR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA nella persona del Dirigente *pro tempore*.





**ATP – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA,
ATP COSENZA**, nelle persone dei rispettivi Dirigenti *pro tempore*.

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ove per Legge sono domiciliati in via Carlo Freguglia, 1 - Milano.

E NEI CONFRONTI

Dei litisconsorti necessari, ovvero di tutti i docenti inseriti nelle medesime graduatorie dei ricorrenti che potrebbero subire pregiudizio dal presente ricorso ai fini della corretta collocazione nelle graduatorie di AP per la Provincia di Reggio Calabria e di Cosenza.

FATTO

Le odierne ricorrenti sono docenti neoassunte nell'anno scolastico 2022/2023, a seguito delle procedure straordinarie (fase 42) di cui all'articolo 59, comma 4 del D.L. 73/21 e di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 228/2021.

Si tratta di docenti che, per la loro classe di concorso – SOSTEGNO – ADEE E ADSS – presentano tutte titolo di specializzazione (cfr. all. 1).

Le ricorrenti, quindi, sono inserite regolarmente nei ruoli scolastici del MIM a tempo INDETERMINATO. In particolare i tra le ricorrenti troviamo chi è stato assunto da procedure straordinarie di cui all'articolo 59, comma 4 del D.L. 73/21 con contratto a tempo determinato avente decorrenza giuridica dal 1 settembre 2022 ed economica dal 1 settembre 2023 (convertito a tempo indeterminato dopo il superamento dell'anno di prova) e chi è stato assunto con articolo 59, comma 9 bis di cui al D.L. 228/221 con contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica del 1°



settembre 2023, **ed hanno superato tutti l'anno di formazione e prova, così come decretato con i provvedimenti allegati (cfr. all. 2).**

Giova a tal uopo rilevare, che in relazione all'anno scolastico 2023/2024 le deducenti hanno presentato domanda di assegnazione provvisoria (cfr. **all. 3**) (d'ora in poi AP), presso l'Ufficio Scolastico Regionale di competenza (ATP Reggio Calabria e Cosenza) essendo, questo ultimo, ambito di residenza delle stesse e a cui le stesse ambiscono ai fini dell'assegnazione, dovendo ricongiungersi alle proprie famiglie, fino alla data del 31 agosto 2024.

Infatti, per i docenti, come i ricorrenti, assunti da GPS I fascia per il ruolo (art. 59 comma 4) e da straordinario BIS (art. 59 comma 9 bis) e che hanno sottoscritto un contratto a tempo indeterminato nel corso del quale hanno reso e superato il percorso annuale di formazione iniziale e prova, **secondo le indicazioni contrattuali**, si è stabilito e accordato a livello contrattuale il diritto a presentare domanda di assegnazione provvisoria al fine di partecipare alle operazioni in essere.

Ciò è avvenuto per le ricorrenti **proprio nella fase 42** della sequenza operativa (Vedi Allegato 1 al CCNI).

Infatti, è proprio nell'art.2 dell'accordo del 13 giugno 2023 (cfr. **allegato 4**), tra Ministero dell'Istruzione e del Merito, che si è disposta la possibilità per le ricorrenti di potere presentare istanza di assegnazione provvisoria, ma in coda a tutte le altre categorie di docenti. Nella norma suddetta, invero, nasce la sequenza operativa denominata fase 42, ovvero l'ultima delle fasi di assegnazione provvisoria da eseguire secondo l'allegato 1 del CCNI mobilità annuale 2019-2022.



Le operazioni di AP di cui sopra, è bene osservare, sono state disciplinate contrattualmente dal CCNI (cfr. **all. 5**), stilato in data 8 luglio 2020, la cui validità è stata prorogata anche per il corrente anno scolastico 2023/2024.

Ora, è accaduto che in seguito alla presentazione delle domande di AP, l'Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria e Cosenza ha pubblicato la graduatoria di utilizzazione e di assegnazione provvisoria interprovinciale (cfr. **all. 5 bis + all. 12 per c.c ADEE**) per il posto di sostegno dei docenti di ogni ordine e grado ove, **del tutto immotivatamente** e in perfetta antitesi ai precedenti provvedimenti ministeriali ha invece negato il diritto alla partecipazione alle operazioni di AP ai deducenti, così come precedentemente accordato con dell'accordo del 13 giugno 2023 (cfr. **allegato 5**), tra Ministero dell'Istruzione e del Merito.

In particolare, il suddetto atto che qui si contesta – decreto n. 9184 del 07/08/2023 – (cfr. **all. 5 ter**), nel richiamare il verbale redatto in data 3.08.2023 (cfr. **all. 6**) a seguito di informativa sindacale regionale, con il quale le parti hanno convenuto che *“in relazione alle fasi 41 e 42 si precisa che le predette operazioni avverranno a seguito dell'accantonamento numerico dei posti corrispondenti al numero dei docenti inseriti nelle GAE e nelle GPS in possesso del titolo di specializzazione, così stabiliva e negava il diritto all'AP per i ricorrenti: non si procederà ad assegnazione dei docenti assunti a seguito della procedure straordinarie (fase 42) di cui all'articolo 59, comma 4 del D.L. 73/21 e di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 228/2021.*

Parte resistente, in pratica, ha illegittimamente escluso dalle operazioni di AP i ricorrenti, favorendo agli stessi anche docenti precari non muniti di titolo di specializzazione su sostegno! Parte resistente, quindi, ha prima permesso la partecipazione alle operazioni di AP ai ricorrenti mediante il deposito della





domanda – ingenerando negli stessi una legittima aspettativa di matrice comunitaria giuridicamente tutelabile – e, in seguito, e senza alcuna ragione obiettiva, ha negato loro il diritto, estromettendoli dalla procedura!

Una condotta, questa, che ha leso le legittime aspettative – fortemente nutrite dalla condotta cartacea del Ministero – dei deducenti, ai quali, inizialmente, era stata garantita la possibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria (con piena partecipazione) secondo la rituale ordinanza ministeriale, essendo docenti di ruolo SPECIALIZZATI come per legge.

SULLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI COLLEGHI AVENTI IDENTICA POSIZIONE CONTRATTUALE.

***Quanto descritto, inoltre, è avvenuto in palese disparità di trattamento rispetto ai colleghi, sempre assunti ex articolo 59 come le deducenti, ma facenti parte di altri Uffici scolastici regionali che, invero, hanno potuto beneficiare delle operazioni di assegnazione provvisoria così come stabilito dall'accordo del 13 giugno 2023 (cfr. allegato 5), tra Ministero dell'Istruzione e del Merito.**

Tra questi, anche l'USP Milano.

Si allegano, (cfr. all. 7) per ogni aspetto documentale e istruttorio, ai fini della denunciata disparità di trattamento, i provvedimenti degli Uffici scolastici regionali i quali, contrariamente alle parti resistenti, hanno correttamente gestito le operazioni di assegnazione provvisoria di cui alla fase 42 (la stessa di interesse dei ricorrenti) e solo, dopo, l'accantonamento per le GPS per i docenti precari non specializzati.





In particolare, hanno ottenuto AP, fase 42, i colleghi dei ricorrenti facenti parte del Lazio (Latina), Campania (Caserta), Puglia (Lecce) e Sicilia (Palermo). Milano, Taranto, Brescia, Sondrio, Modena (cfr. allegato 7 – file con cui si documenta che i colleghi della medesima fase dei ricorrenti hanno partecipato alle operazioni di AP).

Orbene, al fine della grave illegittimità riscontrata è importante esplicitare la seguente osservazione: il MIM (*id est*: Ministero Istruzione e Merito) è una struttura piramidale.

Ciò comporta e obbliga i propri Uffici periferici ad agire in modo unitario e omogeneo, al fine di arginare il pericolo di GRAVI DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA QUALIFICA CONTRATTUALE, come quella appena rilevata.

Non è giuridicamente accettabile, invero, **che docenti aventi MEDESIMO status curriculare e contrattuale dei ricorrenti**, oggi, possano beneficiare di un trattamento *in melius*, mentre i ricorrenti, del tutto incomprensibilmente ed in difetto di valida ragione oggettiva, debbano sacrificare il proprio diritto soggettivo all'assegnazione provvisoria.

Ecco, di seguito, una specifica dettagliata di come hanno correttamente operato gli altri ATP di riferimento rispetto alle parti resistenti (CFR. **ALLEGATI n. 7 e n. 12 PUBBLICAZIONI BOLLETTINI ADSS + ADEE – CLASSI DI CONCORSO DELLE RICORRENTI**):

*****MILANO, AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DI COMPETENZA DI QUESTO TRIBUNALE HA CORRETTAMENTE OPERATO PERMETTENDO AI DOCENTI DELLA FASE 42, COME LE RICORRENTI, DI PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI AP a.s. 2023/2024.**





INVERO, SI ALLEGA AL **N. 7 BIS** DECRETO DEL 21/07/2023 n. 11560, dell'USR Lombardia, OVE SI LEGGE: *“Si precisa che i docenti assunti ai sensi dell'art. 59, comma 4 e comma 9-bis del decreto-legge n. 73/2021 e art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, **che hanno prodotto domanda di utilizzo e/o assegnazione provvisoria, devono inviare a quest'ufficio i relativi decreti di superamento del percorso annuale di formazione e prova, entro e non oltre il 31 agosto 2023, pena revoca del diritto.***

Quindi l'ATP Milano, ha correttamente operato, permettendo la partecipazione ai soli docenti della fase 42 muniti di decreto di superamento del percorso annuale di formazione e prova, pena la revoca del diritto alla partecipazione, in assenza di decreto. Le ricorrenti, SI NOTI BENE, posseggono tutte il decreto di superamento dell'anno di formazione e prova, le stesse come documentato al n. 2, quindi, dovevano partecipare alle operazioni di AP come le colleghe di Milano.

Stessa sorte per:

CASERTA

All. 01 – Provvedimento assegnazioni provinciali ed interprovinciali (10 agosto 2023)

All. 02 – Assegnazione sedi: i docenti ex art. 59 sono inseriti nel file n. 7 all'interno del file zip;

all. 03 – Posti in deroga sostegno (n. posti: 439,5);

all. 04 – Provvedimento Autorizzazione posti in deroga;

All. 05 – Provvedimento GPS

All 06 – Graduatoria GPS – ADSS: l'elenco ADSS inizia dalla posizione n. 1009 del file excel ed arriva alla posizione n. 1691 solo per la fascia F1A per un totale di 683 domande, alle quali aggiungere i candidati F1B (da posizione 1692 a posizione 2011) e i candidati F1C ed F1D (da posizione 2012 a posizione 2146) per un totale di 1138 domande GPS.

Da quanto sopra riportato, si evidenzia che i posti in deroga disponibili nell'organico di fatto sono 439,5 per un totale di domande di 683 solo per la prima fascia, ai quali





aggiungere a pieno titolo quelli di fascia F1B (che dovrebbero essere i nuovi specializzati TFA) per un totale di domande di n. 1003.

Quindi, pur non volendo considerare i docenti con titolo estero, le domande GPS sono quasi il doppio dei posti disponibili, ma ATP Caserta ha regolarmente assegnato i posti ai docenti di fase 42 (all. n. 2 – file n. 7).

LECCE

All. 01 – Provvedimento assegnazioni provinciali ed interprovinciali (11 agosto 2023)

All. 02 – Assegnazione sedi: i docenti ex art. 59 sono inseriti all'interno della graduatoria con specifica nella colonna "NOTE";

all. 03 – Posti in deroga sostegno (n. posti: 253);

all. 04 – Provvedimento Autorizzazione posti in deroga;

All. 05 – Provvedimento GPS

All 06 – Graduatoria GPS – ADSS: l'elenco ADSS inizia dalla posizione n. 811 del file excel ed arriva alla posizione n. 1171 solo per la fascia F1A per un totale di 361 domande, alle quali aggiungere i candidati F1B (da posizione 1172 a posizione 1282) e i candidati F1C ed F1D (da posizione 1283 a posizione 1621) per un totale di 811 domande GPS.

Da quanto sopra riportato, si evidenzia che i posti in deroga disponibili nell'organico di fatto sono 253 per un totale di domande di 361 solo per la prima fascia A, ai quali aggiungere a pieno titolo quelli di fascia F1B (che dovrebbero essere i nuovi specializzati TFA) per un totale di domande di n. 472.

Quindi, pur non volendo considerare i docenti con titolo estero, le domande GPS sono quasi il doppio rispetto ai posti disponibili, ma ATP Lecce ha regolarmente assegnato i posti ai docenti di fase 42.

LATINA

All. 01 – Assegnazione sedi: i docenti ex art. 59;

all. 02 – Posti in deroga sostegno (n. posti: 355 ai quali aggiungere gli spezzoni);

All 03 – Graduatoria GPS – ADSS (pag. 6): la fascia F1A (anche se non specificato nell'elenco con questa sigla) prevede un totale di 331 domande, alle quali aggiungere i candidati F1B (da posizione 332 a 643) e i candidati F1C ed F1D per un totale di 847 domande GPS.

Da quanto sopra riportato, si evidenzia che i posti in deroga disponibili nell'organico di fatto sono 355 (ai quali aggiungere gli spezzoni) per un totale di domande di 331 solo



per la prima fascia, ai quali aggiungere a pieno titolo quelli di fascia F1B (che dovrebbero essere i nuovi specializzati TFA) per un totale di domande di n. 643.

Quindi, pur non volendo considerare i docenti con titolo estero, le domande GPS sono quasi il doppio dei posti disponibili, ma ATP Latina ha regolarmente assegnato i posti ai docenti di fase 42.

PALERMO

All. 01 – Provvedimento assegnazioni provinciali ed interprovinciali (04 agosto 2023)

All. 02 – Assegnazione sedi: i docenti ex art. 59 sono inseriti all'interno di apposito file .pdf;

all. 03 – Posti in deroga sostegno (n. posti: 805);

all. 04 – Provvedimento Autorizzazione posti in deroga;

All. 05 – Provvedimento GPS

All 06 – Graduatoria GPS – ADSS: solo per la fascia F1A vi è un totale di 1148 domande, alle quali aggiungere i candidati F1B (da posizione 1150 a posizione 1798) e i candidati F1C ed F1D (da posizione 1799 a posizione 2734) per un totale di 2733 domande GPS.

Da quanto sopra riportato, si evidenzia che i posti in deroga disponibili nell'organico di fatto sono 805 per un totale di domande di 1148 solo per la prima fascia A, ai quali aggiungere a pieno titolo quelli di fascia F1B (che dovrebbero essere i nuovi specializzati TFA) per un totale di domande di n. 1797.

Quindi, pur non volendo considerare i docenti con titolo estero, le domande GPS sono più del doppio rispetto ai posti disponibili, ma ATP Palermo ha regolarmente assegnato i posti ai docenti di fase 42.

Anche l'ATP MILANO ha correttamente operato, assegnando regolarmente i posti alla fase 42 come quella delle ricorrenti.

Ci chiediamo: che posizione di vantaggio possono avere i docenti del Lazio (Latina), Campania (Caserta), Puglia (Lecce) e Sicilia (Palermo), Milano (Lombardia) e di tutti gli altri ATP come documentalmente evidenziato in allegato 7, rispetto ai ricorrenti?



La negazione del diritto vantato, quindi è illegittima, oltre che resa in difetto di valida ragione oggettiva, sul grave sacrificio imposto, rispetto ad altre figure contrattuali, si ribadisce aventi medesima posizione curriculare.

Ma non è tutto!

In relazione alla posizione della ricorrente De Bartolo Martina si evidenzia un duplice errore di valutazione da parte delle ATP scolastiche resistenti e che denota, ai fini del ricorso, la presenza di una condotta certamente irrazionale e contraddittoria.

L'accordo del 3 agosto allegato, e che oggi si contesta, prevedeva che le operazioni sarebbero avvenute a seguito sì dell'accantonamento, **ma solo in favore di docenti in possesso del titolo di specializzazione per la classe di concorso sostegno.**

Orbene, l'ATP Cosenza, non solo ha negato alla ricorrente il diritto di partecipare alle operazioni di AP, ma del tutto in contraddizione, ha anche attribuito incarichi a docenti NON SPECIALIZZATI, come invece lo è la ricorrente (**allegato 8 – Bollettini delle nomine – 29-08- 2023**). Attribuzione sede a docenti di II fascia GPS, PRIVI DI titolo di specializzazione, in antitesi con l'accordo del 3 agosto che invece pretendeva la corretta attribuzione ai solo soggetti docenti muniti di titolo.

Per queste ragioni le deducenti producevano reclamo (cfr. all. 9)

I suddetti reclami non venivano esitati, nonostante le gravi ragioni poste a fondamento.

Faceva così seguito atto di significazione e diffida a firma dello scrivente patrocinio (cfr. all. 10).

Anche il superiore atto rimaneva non esitato.



Con il presente ricorso, allora, visto il contegno assunto dalla PA scolastica procedente, si chiede quindi, l'annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti provvedimenti: intesa sindacale del 3 agosto 2023, Decreto n. 9184 del 7 agosto 2023, decreto n. 9263 del 09/08/2023, decreto n. 9444 del 14 agosto 2023, e di ogni altro ad essi connesso, presupposto e consequenziale dai quali possa scaturire pregiudizio per gli odierni ricorrenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 9 CCNI SULLE AUTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE – ILLEGITTIMA REFORMATIO IN PEJUS.

Parte resistente ha limitato il diritto all'AP dei ricorrenti in violazione di legge. I ricorrenti, si noti bene, sono tutti docenti che hanno superato l'anno di formazione e prova e che risultano inseriti nei ruoli dello Stato e sono munite di titolo di specializzazione.

Tutte le operazioni di AP, infatti, per contratto doveva effettuarsi, salvaguardando il **contingente di lavoratori entrato di ruolo mediante assunzioni a tempo indeterminato** e, nel caso in esame, tale circostanza appariva ancor più pregnante **atteso che le ricorrenti sono specializzate per la classe di concorso di appartenenza, ovvero sostegno.**

Si è determinata, indi, per il tramite degli accordi sindacali una grave *reformatio in pejus* delle posizioni di diritto vantate.

Violato, al riguardo, l'articolo 9 del CCNI allegato che così recita:





*Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e interprovinciale o per altra classe di concorso o per altro posto o gradi di **istruzione** saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. di riferimento nel triennio di vigenza.*

2. *Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.*

Occorreva, pertanto, salvaguardare le assunzioni a tempo indeterminato come quella delle ricorrenti. Questo stabiliva il CCNI.

Diritto totalmente annullato dalla PA scolastica procedente con un accordo che ha modificato in senso peggiorativo la posizione delle deducenti.

Ora, la modifica in peius del contratto collettivo non può intaccare i diritti quesiti del lavoratore.

Le disposizioni dei contratti collettivi e gli accordi come quello del 3 agosto, che si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, **con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del**





patrimonio del lavoratore subordinato e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi.

Il diritto quesito nel caso di specie è da individuare nel caso in esame nell'articolo 9 del CCNI che appunto, permetteva ai ricorrenti di partecipare e, quindi essere inseriti nelle graduatorie di AP per la Provincia di riferimento, essendo docenti di ruolo!

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 2077 DEL CODICE CIVILE

Nel caso di specie la posizione peggiorativa non è stata rinegoziata.

In tal caso, in assenza di rinegoziazione Cassazione n. 9591 del 7/04/2023: Nell'ipotesi di successione tra contratti e accordi collettivi, le modificazioni in pejus per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (articolo 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. 19 giugno 2014, n. 13960); in assenza di rinegoziazione, non è allora possibile una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento retributivo per i rapporti





lavorativi già in essere, perché, ai sensi dell'articolo 2077 c.c., l'accordo collettivo prevale solo se dall'accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore.”

3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI VALIDA UNA RAGIONE OGGETTIVA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE – DISCRIMINAZIONE INDIRETTA – ECCESSO DI POTERE.

Dai documenti allegati, emerge, senza tema di smentita che docenti e colleghi facenti parte di altri Ambiti Territoriali Provinciali, ed aventi MEDESIMA posizione curriculare e contrattuale, hanno beneficiato di un trattamento differente rispetto ai ricorrenti, I docenti calabresi, odierni rappresentati sono vittime di una condotta resa in loro danno che non risulta supportata – **ai fini del sacrificio imposto** – da alcuna valida ragione oggettiva e che ha determinato una GRAVE disparità di trattamento a livello nazionale, atteso che medesimi docenti, facenti parte di differenti ATP, hanno invero beneficiato del diritto all'assegnazione provvisoria.

In particolare, hanno ottenuto AP, fase 42, i colleghi dei ricorrenti del Lazio (Latina), Campania (Caserta), Puglia (Lecce) e Sicilia (Palermo) e degli altri ATP, tra cui Milano, come dimostrato in atti, cfr. allegato 7.

Orbene, al fine della grave illegittimità riscontrata è importante esplicitare la seguente osservazione: il MIM (*id est*: Ministero Istruzione e Merito) è una struttura piramidale.

Questo, del resto, ha inevitabilmente determinato una grave disparità di trattamento, in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione, atteso che Codesto Ufficio periferico scolastico è amministrazione dipendente del MIM e come tale deve agire in uniformità





di condotta, al fine di arginare il pericolo della applicazione di differenti trattamenti lavorativi.

I dipendenti pubblici, che presentano, IDENTICA posizione contrattuale, hanno diritto alla parità di trattamento in materia di assunzione, condizioni di lavoro, promozione, retribuzione, accesso alla formazione professionale, pensioni professionali e licenziamento.

La discriminazione indiretta sussiste quando una prassi, una politica o una norma che si applica a tutti si ripercuote negativamente su alcuni lavoratori come nel caso in esame.

Si ha disparità di trattamento quando, in presenza di situazioni identiche o analoghe, l'amministrazione pubblica applica trattamenti diversi.

Per la precisione, si ritiene che la violazione del principio di parità di trattamento rientri tra i casi di eccesso di potere, uno dei vizi di cui può essere affetto un provvedimento della pubblica amministrazione.

L'eccesso di potere è un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della pubblica amministrazione, ovvero nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza.

È chiaro che la discriminazione, cioè la violazione del principio di parità di trattamento, costituisce una manifestazione di eccesso di potere, visto che la pubblica amministrazione agisce in maniera non imparziale al fine di raggiungere, probabilmente, scopi poco trasparenti.





***SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN MERITO AL SACRIFICIO IMPOSTO –
OMESSA INDICAZIONE NELL'ACCORDO IMPUGNATO DELLE RAGIONI
OBIETTIVE CHE GIUSTIFICHEREBBERO L'APPLICAZIONE DI UN
TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE AI RICORRENTI.**

La logica di fondo comune a tutti i recenti interventi normativi è quella di considerare il cittadino lavoratore centripeto rispetto all'agire della Pubblica Amministrazione in ossequio al principio di proporzionalità, **che obbliga ad assicurare il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti.**

Orbene, gli atti sindacali contestati non specificano e non indicano, come, invece prescritto dalla legge, le ragioni per cui i docenti oggi rappresentati sono stati bersaglio di un trattamento peggiore rispetto ai colleghi appartenenti ad altri ATP ed aventi MEDESIMA SITUAZIONE GIURIDICA E CONTRATTUALE.

Nel provvedimento che si contesta non si vede l'esatta indicazione della motivazione legale possa giustificare la *reformatio in peius*.

Ebbene, nel caso di che trattasi, pare corretta la qualificazione della motivazione quale elemento essenziale del provvedimento in considerazione, oltre che dell'evoluzione sottesa all'emergere del concetto stesso di motivazione, dello stesso dato positivo ed in particolare dell'art. 1, L. n. 241/1990 che attribuisce ai criteri di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa il crisma di principi generali dell'agere pubblicistico. È indubitabile, infatti, che detti principi trovano un momento di attuazione proprio mediante l'esternazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato - in relazione alle risultanze dell'istruttoria - la decisione dell'amministrazione.





Decisione che oggi, non pare sorretta da alcuna valida ragione in relazione al sacrificio imposto.

4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO CONTRATTUALE.

L’ordinanza ministeriale sulle AP e gli atti pedissequi, invero, non limitavano il diritto degli odierni istanti come esternato dai recenti accordi contrattuali e amministrativi. Nessun atto contrattuale prescriveva la negazione oggi sorprendentemente applicata. I ricorrenti, quindi, hanno partecipato ad una procedura concorsuale (**presentazione della domanda di assegnazione provvisoria**) poiché tale diritto gli era stato riconosciuto.

La circostanza che dopo, e con successivo accordo sindacale, tale diritto sia stato limitato, lede le legittime aspettative dei ricorrenti che, ove correttamente e preventivamente informati non avrebbero investito energie e speranze **nella precisata procedura concorsuale** (NB: la Cassazione ha affermato che le operazioni di Assegnazione Provvisoria hanno natura concorsuale poiché partecipano concorrenti docenti che si collocano in graduatoria in base ai titoli, precedenze e punteggi)..

I deducenti, quindi, erano stati – attraverso proposta contrattuale al pubblico – informati della possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale di AP.

Ci piace rammentare che nell’ambito della giurisprudenza comunitaria, il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell’autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l’interesse pubblico e fermo in ogni caso l’indennizzo della posizione acquisita. Affinché un affidamento sia legittimo è necessario un requisito oggettivo, che coincide con la



necessità che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto all'uopo rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l'aspettativa del suo consolidamento, e un requisito soggettivo, che coincide con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio (l'affidamento non è quindi legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa).

Con la L.15/2005 il principio di garanzia del legittimo affidamento è stato recepito a livello nazionale, da un lato subordinando l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio al limite temporale del termine ragionevole oltre che ai criteri della comparazione degli interessi (art. 21-nonies della L. n. 241/1990); dall'altro stabilendo la tutela indennitaria a vantaggio del destinatario del provvedimento di revoca anticipata (art. 21-quinquies della stessa L. n. 241/1990). Dalla nozione comunitaria di affidamento deve distinguersi la nozione nazionale: quest'ultima, infatti, non costituisce una regola pattizia volta a limitare il potere amministrativo di negare i vantaggi riconosciuti con pregressi atti, ma è una regola comportamentale, iscrivibile nel generale canone di buona fede, volta a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate a essere deluse.

5. MODIFICA DI UNA OFFERTA AL PUBBLICO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Come anticipato nei motivi di cui al punto 4 le procedure di AP – secondo quanto statuito dalla Cassazione, Sezione Lavoro - hanno natura concorsuale, poiché permettono la collocazione del docente nelle graduatorie di Ap in base alla corretta elaborazione dei titoli, precedenza e punteggi posseduti in fase di compilazione della domanda.





La procedura di AP è, quindi, una vera e propria procedura concorsuale, normata dal CCNI, prodotto o prorogato ogni anno, che rappresenta la *lex specialis* concorsuale.

Orbene, la Cassazione con la sentenza n. 79 del 03.01.2023 afferma che, dal momento che il bando costituisce *lex specialis* e configura un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., le prescrizioni in esso contenute, una volta accettate dai partecipanti, sono intangibili ed immutabili.

Allora, se il CCNI sulle assegnazioni provvisorie è *lex specialis* e come tale le sue prescrizioni, una volta accettate dai partecipanti, sono immutabili, la PA procedente oggi ha gravemente errato!

Questo perché le procedure di Assegnazione Provvisoria hanno natura concorsuale e le sue prescrizioni hanno la natura di offerta al pubblico.

I docenti ricorrenti in base alla *lex specialis* – il CCNI allegato – hanno del tutto legittimamente presentato domanda di assegnazione.

In tal caso, gli stessi meritavano di partecipare alle operazioni e non già di essere esclusi! Questo perché il contratto garantiva loro la partecipazione e perché gli stessi hanno riposto il loro legittimo affidamento su una norma contrattuale, mai annullata.

6. VIOLAZIONE CCNL – OMESSA DELEGA CONTRATTUALE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 475 DEL TESTO UNICO DELLA SCUOLA

La contrattazione integrativa risulta unicamente delegata a disciplinare i criteri e le procedure di mobilità, **fatte salve le disposizioni di legge**(art. 22, co. 4, lett. a1), CCNL 19.4.2018).



Nel caso in esame, la disposizione di legge che andava SALVATA era il Testo Unico della scuola e il suo articolo 475 che così recita: *Art. 475 - Assegnazioni provvisorie di sede 1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.*

La norma primaria riconosce ai ricorrenti il diritto a partecipare ed ottenere assegnazione provvisoria. Il MIM, quindi, ha derogato alla norma primaria, in assenza di delega normativa!

Nel presente giudizio il MIM non ha prodotto delega normativa.

Si rileva, pertanto, in tale sede il **difetto assoluto di competenza DELL'ACCORDO SINDACALE** in merito alla deroga apportata al TU in materia scolastica, con cui la contrattazione ha annullato il diritto degli odierni istanti alla corretta partecipazione alle operazioni di AP.

Dunque, come visto, va rimarcato e ribadito come la contrattazione integrativa risulti delegata a disciplinare i criteri e le procedure di mobilità, **fatte salve le disposizioni di legge** (art. 22, co. 4, lett. a1), CCNL 19.4.2018), sicché essa non ha la competenza di discriminare posizioni lavorative come quella degli odierni istanti.

Ne consegue che la contrattazione integrativa che fuoriesca dal proprio ambito di competenza e che introduca nella materia disposizioni derogatorie ed in contrasto con la legge saranno da ritenersi nulle, inefficaci e sostituite di diritto dalle disposizioni di legge incise (art. 40 co. 3 quinquies, d.lgs. 165/2001; art. 2, co. 3 bis d.lgs. 165 cit. La PA, dunque, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura di posti vacanti, **è tenuta**





a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie di mobilità, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560).

Orbene, la procedura di mobilità si è applicata in danno proprio perché ha attribuito il posto che di diritto spettava ai ricorrenti a docenti precari delle GPS.

Orbene la superiore normativa si pone in contrasto con le norme di diritto che di seguito si rappresentano, legittimando anche eventuale rinvio alla Corte costituzionale.

1. La pubblica amministrazione, prima di procedere all'utilizzazione delle graduatorie ancora valide, deve prioritariamente esperire una procedura di mobilità per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni periferiche (*id est*: nel caso in esame gli USR e USP di competenza).

L'istituto della mobilità volontaria (anche per le assegnazioni provvisorie) è da preferire allo scorrimento delle graduatorie per ragioni di contenimento della spesa: con la mobilità, infatti, la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio, mentre con lo scorrimento, pur trattandosi di procedure già espletate, si determina comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane. Questo il principio espresso dalla Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 12559 depositata il 18 maggio 2017.

La posizione della Suprema Corte. L'istituto della mobilità è disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che al comma 2- bis dispone che "Le amministrazioni,



prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria". La portata precettiva della disposizione è rafforzata dalla previsione di nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi elusivi del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale precario.

Per tutto quanto sopra:

La legge n. 15 del 2005, conformemente al già menzionato articolo 26 e all'unanime dottrina e giurisprudenza, ha quindi specificato, introducendo l'articolo 21-octies nel corpo della legge n. 241/1990, che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Sempre nell'ottica della proporzionalità, inoltre, dovranno essere valutati i pregiudizi a carico dei privati derivanti dall'atto illegittimo. L'amministrazione, pertanto, procederà al ritiro d'ufficio dell'atto illegittimo una volta riscontrato che l'interesse pubblico all'annullamento è prevalente rispetto a quello alla conservazione dell'atto, alla luce degli interessi privati coinvolti, avendo riguardo, in particolare, al principio dell'ordinamento comunitario della "proporzionalità".





Il legislatore ha già da tempo previsto che la presenza di uno di tali vizi può condurre di per sé all'annullamento dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria e da parte della stessa Pubblica Amministrazione, anche se limitatamente ai casi in cui è chiamata a conoscere in sede giustiziale dei ricorsi amministrativi. Con l'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 trova, invece, compiuta disciplina legislativa la potestà dell'autorità amministrativa di provvedere di propria iniziativa, nel perseguimento dell'interesse pubblico, all'annullamento di atti che risultino inficiati da uno dei vizi di legittimità ricordati. In particolare, l'articolo 21-nonies dispone che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2023/2024 – ILLEGITTIMA DEROGA NORMATIVA ALLA NORMA PRIMARIA SPECIALE OVVERO IL TESTO UNICO DELLA SCUOLA – ILLEGITTIMA DEROGA DA PARTE DI UN ATTO NORMATIVO DI RANGO INFERIORE.

La scelta amministrativa, inoltre, si pone in aperta violazione dell'articolo 9 del CCNI U e AP per l'anno scolastico 2023/2024.

Norma di riferimento è all'uopo l'articolo 9 del precisato accordo normativo.

Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e interprovinciale o per altra classe di concorso o per altro posto o gradi di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. di riferimento nel triennio di vigenza.



Il contratto non determinata la possibilità di predisporre un accantonamento in favore dei docenti precari, in danno degli odierni istanti, con l'inevitabile conseguenza Amministrazione periferica del MIM ha agito in eccesso di potere, concretizzando una condotta in aperta violazione normativa.

Il CCNI allegato non prevede alcun accantonamento di posti in favore dei docenti precari delle GPS, favoriti oggi rispetto ai ricorrenti, si rammenta, docenti di ruolo e come tali meritevoli di precedenza normativa.

La PA procedente, invero, ha illegittimamente derogato alla legge a mezzo di un atto normativo secondario.

Ne consegue che la contrattazione integrativa che fuoriesca dal proprio ambito di competenza e che introduca nella materia disposizioni derogatorie ed in contrasto con la legge saranno da ritenersi nulle, inefficaci e sostituite di diritto dalle disposizioni di legge incise (art. 40 co. 3 quinquies, d.lgs. 165/2001; art. 2, co. 3 bis d.lgs. 165 cit.). Vanno, al riguardo, ed innanzitutto, richiamati i principi generali che regolano i rapporti tra la contrattazione collettiva e le fonti di legge e tra la contrattazione nazionale e quella integrativa. In tal senso, l'art. 40, del d.lgs 165/2001 (T.U. pubblico impiego) recante disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa, prevede, per quello che qui rileva, che: 1) nella materia della mobilità “la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge” (art. 40, co. 1); 2) “la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi” (co. 3); “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali” (co. 3 bis); 4) “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i





vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione” (co. 3 quinquies); 5) “nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (co. 3 quinquies). Come si evince da tali disposizioni, nella materia della mobilità del personale, la contrattazione collettiva può operare nei limiti previsti dalla legge e la contrattazione integrativa non può oltrepassare i vincoli e i limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, pena la nullità delle relative clausole. Ciò appare coerente con il regime delineato in seno all’art. 2 del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che “Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” (co. 3 bis), dovendosi peraltro ricordare che a mente dello stesso articolo “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo” (co. 2). Ciò premesso, vanno quindi richiamati i dati offerti dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, per comprendere quale sia l’ambito di competenza della contrattazione integrativa nella materia delle procedure di mobilità e per capire se le previsioni in scrutinio oltrepassino i limiti e gli spazi consentiti dalla legge o dalla stessa contrattazione collettiva. In proposito, viene in rilievo l’art. 22, co. 4, lett. a1), del CCNL del personale del comparto dell’istruzione e della ricerca del 19 aprile 2018, richiamato espressamente dal contratto





integrativo in esame, che prevede che costituiscono oggetto della contrattazione collettiva integrativa nazionale “le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, fatte salve le disposizioni di legge”. Da tale disposizione si evince che la contrattazione nazionale demanda alla sede integrativa solo il compito di regolare le procedure ed i criteri generali delle procedure di mobilità, ma nel rispetto e con salvezza delle disposizioni di legge, che quindi non possono essere incise o modificate dalla contrattazione integrativa. Del resto, come già anticipato, ai sensi dell’art. 40, co. 1, d.lgs. 165/2001 la stessa contrattazione nazionale può disciplinare la materia della mobilità “nei limiti previsti dalle norme di legge”. Ne consegue che la contrattazione integrativa che fuoriesca dal proprio ambito di competenza e che introduca nella materia disposizioni derogatorie ed in contrasto con la legge saranno da ritenersi nulle, inefficaci e sostituite di diritto dalle disposizioni di legge incise (art. 40 co. 3 quinquies, d.lgs. 165/2001; art. 2, co. 3 bis d.lgs. 165 cit.

SULLA CAUTELARE

In ordine alla fondatezza della domanda, sotto il profilo del fumus cautelare, si richiama tutto quanto già evidenziato in precedenza circa la illegittimità dell’operato del MIM.

Il diniego alla partecipazione alle procedure di AP per l’anno scolastico 2023/2024 per i ricorrenti appare *prima facie* del tutto illegittimo, frutto di applicazione e/o interpretazione arbitraria delle norme di norme di legge.

Sul periculum della domanda cautelare. Quanto al periculum in mora non è chi non veda come la negazione a priori della domanda di AP arrechi agli odierni ricorrenti un pregiudizio imminente, grave e irreparabile derivante dalla perdita della possibilità di





riavvicinarsi alla propria residenza e, per di più, di farlo al fine di essere ricongiunti ai propri cari e ai propri affetti.

Si rileva che le ricorrenti presentano ai fini del periculum la necessità di tutelare beni costituzionalmente protetti (vedasi singola relazione per ogni ricorrente allegata ove sono rappresentate le esigenze familiari e di salute) cfr. allegati 11.

Tale condizione, in cui viene collocata dall'amministrazione scolastica il ricorrente rappresenta un inevitabile "pregiudizio per l'unità della famiglia" nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria , perché non considerando tutti i periodi di precariato, sono state "gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia". I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare e così facendo vengono del tutto violati né si possono creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie.

Di qui la necessità per i ricorrenti di ottenere un provvedimento cautelare che gli consenta di beneficiare delle operazioni di AP, per l'anno scolastico 2023/2024. Ai fini di una adeguata tutela dei diritti della ricorrente appare necessario un provvedimento d'urgenza che realizzi le ragioni di quest'ultima con immediatezza. E, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

Tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale (diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione) ed a rilevanza in genere





costituzionale a quel diritto strettamente connesse - n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 - suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002). Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Per tutto quanto sopra, si formulano le seguenti conclusioni

Voglia il

TRIBUNALE DI MILANO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

dichiarare e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

- Annullare e/o disapplicare i provvedimenti in epigrafe indicati, ovvero: intesa sindacale del 3 agosto 2023, Decreto n. 9184 del 7 agosto 2023, decreto n. 9263 del 09/08/2023, decreto n. 9444 del 14 agosto 2023, e di ogni altro ad essi connesso, presupposto e consequenziale – compresa la graduatoria di AP di competenza per la propria classe di concorso dalla quale sono state escluse - dai quali possa scaturire pregiudizio per le odierne ricorrenti, poiché resi in violazione di legge, e per l'effetto condannare l'amministrazione scolastica convenuta alla rettifica dei superiori provvedimenti mediante decreto che permetta alle ricorrenti la piena partecipazione alle operazioni di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 e seguenti.



- Conseguentemente ordinare e/o dichiarare tenute le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rapp.p.t. , ciascuna per il proprio ambito di competenza, a redigere e rettificare la graduatoria di assegnazione provvisoria per la classe di concorso di appartenenza delle ricorrenti, ove figurino le ricorrenti con corretta collocazione delle medesime in base ai titoli, punteggi e precedenzae possedute, come per legge.
- Adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
- Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a redigere la graduatoria di Assegnazione Provvisoria in favore dei ricorrenti, previa loro partecipazione alle operazioni di AP per l'anno scolastico 2023/2024.
- Adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.

AI FINI ISTRUTTORI SI DEPOSITANO:

1. Titoli specializzazione sostegno ricorrenti.
2. Prova superamento anno di formazione e prova.
3. Domande di Assegnazione provvisoria ricorrenti.
4. Accordo sindacale 13.06.2023 (proroga al contratto collettivo 2020 e partecipazione ricorrenti alle procedure di AP).



5. CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie vigente.
- 5 bis.** Graduatoria di AP ADSS provincia Reggio Calabria (provvedimento cui si chiede la rettifica).
- 5 ter.** Decreto di esclusione dalle operazioni di AP (provvedimento cui si chiede la disapplicazione).
6. Verbale di accordo sindacale del 3 agosto 2023 (provvedimento di cui si chiede la disapplicazione).
7. Prove documentali – decreti di altri ATP, tra cui Milano – attraverso cui è stato riconosciuto il diritto alla partecipazione alle operazioni di AP in favore di altri colleghi aventi IDENTICA SITUAZIONE CURRICULARE E CONTRATTUALE – comparazione con quello errato della Calabria (fase 42).
- 7 bis: decreto usr Lombardia – riconoscimento diritto AP FASE 42 PER CHI FOSSE MUNITO DI DECRETO DI SUPERAMENTO DELL'ANNO DI FORMAZIONE E PROVA COME LE RICORRENTI.
8. Bollettini nomine Cosenza docenti senza titolo specializzazione.
9. Reclami.
10. Pec atto di significazione e diffida.
11. Singole dichiarazioni personali delle ricorrenti circa le esigenze familiari.
12. Bollettini classe di concorso ADEE per l'ATP di competenza che hanno operato correttamente.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ,



il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso di specie, non è possibile individuare alcun controinteressato e l'eventuale accoglimento della domanda del deducente, potrebbe non incidere nella posizione di altri docenti. Ove, diversamente, l'Ill.mo Tribunale adito dovesse, invece, ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli aspiranti. Considerato che è inibito alla ricorrente conoscere i nominativi di tutti i partecipanti alla predetta mobilità; Considerato che vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e le residenze degli eventuali controinteressati; Considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe, inoltre, dilatare oltremodo i tempi del procedimento senza raggiungere lo scopo voluto. Per quanto sopra, ove si ritenesse la sussistenza di eventuali controinteressati, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. , Voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIM ove è stata creata una apposita pagina sul sito istituzionale ove vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.

b) Quanto agli eventuali litisconsorti necessari disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato nell'apposita pagina del sito istituzionale del MIUR secondo la procedura da quest'ultimo indicata.

Si producono i documenti indicati nel corpo del presente atto ed analiticamente indicati nel fascicolo di parte.

Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale che verrà tenuto da controparte.





DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. I ricorrenti non superano i limiti di reddito complessivo familiare stabiliti con aggiornamento, per tali ragioni il contributo non è stato versato ed è stata allegata dichiarazione di esenzione del contributo unificato.

Palermo, addì 14 settembre 2023

avv.ti Angela Maria Fasano

Stefania Fasano

